



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 51 del 23/12/2019

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza della Corte d' Appello di Catania n. 727/2019 del 29/03/2019 per compensi professionali in favore di Lazzara Rosetta + 4, n. q. di eredi di Sacco Giovanni.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di Dicembre alle ore 17.00 e segg., presso l'Aula Consigliare del Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

FUCCIO SANZA'	GIOVANNI
GENOVESE	SALVATORE
TORCITTO	CONCETTA
CATANIA	ENZA
REGOLO	NUNZIATINA
CIAVOLA	ANGIOLETTA
LONDRA	ALFREDO
RIPA	MARIA ROSA
BRUNNO	LORENA
SOVIERO	GIUSEPPINA PAOLA
CARNAZZO	GIUSEPPE
RAUDINO	GIOELE
DEMMA	GIUSEPPE
FAVARA	MASSIMILIANO
SCOLARI	LAURA
PICCOLO	SANDRA LUCIA

presente	assente
	X
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X
	X

Assume la Presidenza il Sig. **ALFREDO LONDRA** nella sua qualità di Vice Presidente

Partecipa il Vice Segretario Generale **D. ssa GIUSEPPA FERRAUTO**

Il Vice Presidente passa a trattare l'argomento posto al punto n. 9 all'o.d.g. avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Catania numero 727 del 2019 del 29 marzo del 2019 per compensi professionali in favore di Lazzara Rosetta + 4, n.q. di eredi di Sacco Giovanni".

In assenza di interventi il Vice Presidente pone ai voti la proposta

Approvato all'unanimità

Si pone ai voti il conferimento all'atto dell'immediata esecutività

Approvato all'unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta depositata agli atti;

VISTO l'esito favorevole della votazione;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta nel testo allegato avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Catania numero 727 del 2019 del 29 marzo del 2019 per compensi professionali in favore di Lazzara Rosetta + 4 , n.q. di eredi di Sacco Giovanni".
- 2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Vice Presidente: finiti i lavori chiede la parola il signor Sindaco, che ne ha pienamente facoltà.

Sindaco: la ringrazio, signor Presidente. Visto che siamo alla vigilia del Santo Natale ci tenevo a fare gli auguri più sinceri a voi, a tutte le vostre famiglie, per un felice, un serenissimo Natale e un felice Anno Nuovo, a voi tutti e alle famiglie anche di chi è oggi seduto qui ad ascoltarci e alla nostra città. Io tra l'altro vi invito anche il 24 sera alle dodici e mezza come è ormai tradizione da qualche anno, di vederci in piazza per scambiarci di persona gli auguri, e in quell'occasione appunto il Sindaco farà gli auguri a tutta la Città, o quantomeno a tutti coloro i quali saranno presenti. Comunque in ogni caso per chi non sarà presente auguri di cuore a voi e a tutte le vostre famiglie.

Vice Presidente: grazie signor Sindaco per gli auguri che lei ha posto, possiamo chiudere tranquillamente i lavori di questo Consiglio Comunale. Grazie a tutti per il pubblico, per ognuno che è intervenuto.



CITTÀ DI CARLENTINI

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della Sentenza della Corte d'Appello n. 727/2019 del 29/03/2019 per compensi professionali in favore di Lazzara Rosetta + 4, n.q. di eredi di Sacco Giovanni

PARERI

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Li, 06-11-2019

La Responsabile dell'Area I

Vacirca Vincenza

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 07-11-2019

La Responsabile dell'Area II Serv. Finanziari

D.ssa Giuseppa Ferrauto

Allegata alla delibera di Consiglio comunale

n° 51 del 23 DIC. 2019

La Responsabile dell'Area I sottopone al Consiglio la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della Sentenza della Corte d'Appello n. 727/2019 del 29/03/2019 per compensi professionali in favore di Lazzara Rosetta + 4, n.q. di eredi di Sacco Giovanni

PREMESSO:

con Sentenza n. 1616/2016 del 25/07/2016 del Tribunale di Siracusa veniva revocato il Decreto Ingiuntivo n. 77/2010 emesso dal Tribunale di Siracusa, Sez. distaccata di Lentini il 20/09/2010, opposto dal Comune, finalizzato al pagamento in favore di Lazzara Rosetta, Sacco Giuseppina, Sacco Caterina, Sacco Girolamo e Sacco Calogero, n.q. di eredi di Sacco Giovanni della somma di € 7.511,74, oltre interessi, per compensi professionali spettanti a Sacco Giovanni, quale componente della Commissione di collaudo in corso d'opera dei lavori di recupero e riqualificazione delle mura urbiche di Carlentini;

con la Sentenza testè menzionata il ricorrente veniva condannato al pagamento delle spese processuali in favore del Comune medesimo, come ivi liquidate, in complessive 4.835,00, oltre spese generali, iva e cpa;

in forza della sopra detta Sentenza n. 1616/2016 del Tribunale di Siracusa, il Comune introitava la somma di € 7.383,15 versata al Comune medesimo da Lazzara Rosetta e dagli altri eredi Sacco;

con la Sentenza n° 727/2019 del 29/03/2019 la Corte d'Appello di Catania in riforma della Sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1616/2016, impugnata da Lazzara Rosetta, Sacco Giuseppina, Sacco Caterina, Sacco Girolamo e Sacco Calogero, ha condannato il Comune di Carlentini al pagamento in favore degli appellanti della sullodata somma di € 7.511,74, oltre interessi legali dal giorno dell'originario Ricorso per Decreto Ingiuntivo, sino al soddisfo;

- ed in accoglimento della ulteriore domanda in appello il Comune di Carlentini è stato condannato alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 7.383,15,15, oltre interessi legali dal giorno della domanda sino al soddisfo, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ivi liquidate come segue:

- per il giudizio di primo grado in complessivi € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali come per legge, nonché c.p.a. ed iva se dovute;
- per il giudizio di secondo grado in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese vive esposte, rimborso forfettario per spese generali come per legge, nonché c.p.a. ed iva, se dovute;

RILEVATO che il debito del Comune nei confronti di Lazzara Rosetta, Sacco Giuseppina, Sacco Caterina, Sacco Girolamo e Sacco Calogero, oltre eventuali ulteriori interessi e maturazioni, ammonta complessivamente ad € 26.089,30, come risulta dal relativo prospetto descrittivo allegato alla presente proposta;

CONSIDERATO che l'art. 194, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000 sottopone al Consiglio comunale il riconoscimento di legittimità i debiti derivanti da Sentenze esecutive;

ATTESO:


- che il Comune può fronteggiare il pagamento del suddetto debito con somme previste nel bilancio 2019, cap.1145, per finanziare i debiti fuori bilancio;
- che sulla presente proposta sarà espresso parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;

Per le superiori motivazioni , SI PROPONE:

- il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di complessive € 26.089,30, oltre eventuali ulteriori interessi e maturazione, nei confronti di Lazzara Rosetta, Sacco Giuseppina, Sacco Caterina, Sacco Girolamo e Sacco Calogero, n.q. di eredi di Sacco Giovanni, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei conti.
- di dare atto che al pagamento del suddetto debito si farà fronte con somme previste al cap. 1145 del bilancio 2019 denominato, "Riconoscimento debiti fuori bilancio", Codice bil. 01.11 – 1.10.05.04.001;
- di demandare alla Responsabile dell'Area I gli atti gestionali conseguenti all'approvazione del sopra detto debito nei confronti dei Signori Lazzara e Sacco;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n. 44/91;
- di demandare all'Ufficio Segreteria Consiglio Comunale, la trasmissione della delibera alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27/12/2002, n. 289.

La Responsabile dell'Area I

Vacirca Vincenza



**PROSPETTO CALCOLO DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI
DI LAZZARA ROSETTA ED ALTRI N.Q. DI EREDI DI SACCO GIOVANNI**

**SENTENZA N. 727/2019 DEL 29/03/2019 PROC. N. 1532/2016 R.G. – REP. 768/2019 DEL
29/03/2019, CORTE D'APPELLO DI CATANIA**

**A) COMPENSI DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO N. 77/2010 DEL 20/09/2010 DEL TRIBUNALE
DI SIRACUSA, SEZ. DI LENTINI:**

- Sorte Capitale € 7.511,74;
 - Interessi legali dal 20/09/2010 al 06/11/2019 € 718,60
- TOTALE € 8.230,34**

B) REFUSIONE SPESE LEGALI DI PRIMO GRADO:

- Sorte Capitale € 7.383,15;
- Interessi Legali dal 25/07/2016 al 06/11/2019 € 87,63;

TOTALE B) € 7.599,37

c) SPESE LEGALI PRIMO GRADO:

- Compensi € 4.835,00;
- Spese Generali (15% su € 4.835,00) € 725,25;
- CPA (4% su € 5.560,25) € 222,41;
- IVA (22% su € 5.782,66) € 1.272,18;

TOTALE C) € 7.054,84

d) SPESE LEGALI SECONDO GRADO:

- Compensi € 3.000,00;
- Spese vive € 177,75 (c.u.) + € 27,00 (contr. Forf.): € 204,75;

TOTALE d) € 3.204,75

TOTALE COMPLESSIVO € 26.089,30

Calcolo Interessi Legali

Capitale: € 7.511,74

Data Iniziale: 25/07/2016

Data Finale: 06/11/2019

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
25/07/2016	31/12/2016	€ 7.511,74	0,20%	159	€ 6,54
01/01/2017	31/12/2017	€ 7.511,74	0,10%	365	€ 7,51
01/01/2018	31/12/2018	€ 7.511,74	0,30%	365	€ 22,54
01/01/2019	06/11/2019	€ 7.511,74	0,80%	310	€ 51,04

Totale colonna giorni: 1199

Totale interessi legali: € 87,63

Capitale + interessi legali: € 7.599,37

Utilizziamo cookie proprietari per i nostri servizi e cookie di terze parti per mostrati annunci personalizzati.

[Informativa](#)

[Cambia impostazioni](#)

[Accetto](#)

Calcolo Interessi Legali

Capitale: € 7.511,74

Data Iniziale: 20/09/2010

Data Finale: 06/11/2019

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
20/09/2010	31/12/2010	€ 7.511,74	1,00%	102	€ 20,99
01/01/2011	31/12/2011	€ 7.511,74	1,50%	365	€ 112,68
01/01/2012	31/12/2013	€ 7.511,74	2,50%	731	€ 376,10
01/01/2014	31/12/2014	€ 7.511,74	1,00%	365	€ 75,12
01/01/2015	31/12/2015	€ 7.511,74	0,50%	365	€ 37,56
01/01/2016	31/12/2016	€ 7.511,74	0,20%	366	€ 15,06
01/01/2017	31/12/2017	€ 7.511,74	0,10%	365	€ 7,51
01/01/2018	31/12/2018	€ 7.511,74	0,30%	365	€ 22,54
01/01/2019	06/11/2019	€ 7.511,74	0,80%	310	€ 51,04

Totale colonna giorni: 3334

Totale interessi legali: € 718,60

Capitale + interessi legali: € 8.230,34

Utilizziamo cookie proprietari per i nostri servizi e cookie di terze parti per mostrati annunci personalizzati.

[Informativa](#)

[Cambia impostazioni](#)

[Accetto](#)

Repert. n. 7

Città di Carlentini (SR)

Prot. N. 0014562 - Arrivo
del 29-07-2019
Categoria 5 Classe 1



CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Prima Sezione Civile

Allegato alla Delibera C. G.
N. 51 del 23 DIC 2019

ORIGINALE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.:

Dott. Giuseppe Ferreri

Presidente

Dott.ssa Monica Zema

Consigliere

Dott. Nicolò Crasci

Consigliere rel.

Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CORRISPOSTI DIRITTI

nella causa civile iscritta al n. 1532/2016 R.G.A.C.C.,

PER COMPLESSIVI € 13,58

promossa da:

IL CANCELLIERE

LAZZARA Rosetta (nata a Porto Empedocle il 22.5.51, c.f. LZZ RTT 51E62 F299U), SACCO Giuseppina (nata ad Agrigento il 23.6.71, c.f. SCC GPP 71H63 A089R), SACCO Caterina (nata a Porto Empedocle il 12.3.73, c.f. SCC CRN 73C52 F299N), SACCO Girolamo (nato a Porto Empedocle il 18.12.75, c.f. SCC GLM 75T18 F299H), SACCO Calogero (nato a Porto Empedocle il 12.3.79, c.f. SCC CGR 79C12 F299N), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Nicola Aiello del Foro di Siracusa presso il cui Indirizzo Telematico sono elett.te domiciliati,

Appellanti

contro:

COMUNE DI CARLENTINI (c.f. 00 192 920 890), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Luciano Strazzeri del Foro di Siracusa presso il cui Indirizzo Telematico è elett.te domiciliato,

Appellato

e nei confronti di:

COPIA

10-20-1953



PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso il cui
Indirizzo Telematico è ai fini del giudizio domiciliata,

Litisconsorte

OGGETTO: condannatorio.

Venuti all'udienza del 9.1.2019 i difensori delle parti precisavano le conclusioni
riportandosi integralmente alle domande, eccezioni e difese rispettivamente formulate
in precedenti atti e verbali di causa.

Posta la causa in decisione – e scaduti i termini già assegnati, ex art. 352 c.p.c., per il
deposito di comparse conclusionali e memorie di replica - la Corte ha osservato.

FATTO E DIRITTO

Con citazione tempestivamente notificata il 23.11.2010 il Comune di Carlentini
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 77/2010 del 20.9.2010 con
cui l'adito giudice monocratico della (oggi soppressa) Sezione Distaccata di Lentini
del Tribunale di Siracusa gli ordinava di pagare a Lazzara Rosetta ed ai suoi figli
Sacco Giuseppina, Sacco Caterina, Sacco Girolamo e Sacco Calogero la somma di €
7.511,74, oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo: somma che con il
loro originario ricorso i predetti, nella comune qualità di eredi di Sacco Giovanni,
avevano dedotto essere dovuta al *de cuius* a compenso dell'attività che questi aveva
prestato in favore di quell'Amministrazione Comunale quale membro della
commissione di collaudo dei lavori di "Recupero e Riquilificazione delle Mure
Urbiche" che la stessa Amministrazione aveva commesso in appalto, con contratto
del 31.5.2004 (che fissava il corrispettivo dell'opera in € 3.020.603,30), all'impresa
in ditta "ESSE.I. S.r.l." di Regalbuto.

Eccepiva detta Amministrazione la propria carenza di legittimazione passiva, ovvero
di non essere tenuta ad alcun pagamento in favore degli eredi del *de cuius* poiché
quest'ultimo era stato in realtà nominato membro (con funzioni di Segretario) di detta
commissione di collaudo dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza
della Regione Siciliana (giusta provvedimento dell'Assessore alla Presidenza n. 8312



Firmato Da: CRASCI' NICOLO' Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2491f3e252e157ddc4d89af2e1f06040 - Firmato Da: FERRERI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16818d02f76a5873e55f0aa32b704d414



APPA

dell'11.3.2005), Presidenza su cui dunque gravava l'obbligo di remunerazione delle attività della commissione medesima. Per questo, oltre che richiedere la revoca dell'opposto decreto, il Comune di Carlentini conveniva pure in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana dichiarando di volerne essere manlevata per la denegata ipotesi di soccombenza (chiedendo, cioè a dire, che fosse *in eventum* condannata "al pagamento in favore del Comune di Carlentini di tutte quelle somme che quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare agli odierni convenuti a *quasi* titolo").

costituivano in contraddittorio sia Lazzara Rosetta, Sacco Giuseppina, Sacco Caterina, Sacco Girolamo e Sacco Calogero sia la Presidenza della Regione Siciliana con il ministero *ope legis* dell'Avvocatura dello Stato, Avvocatura che eccepiva *in limine litis* l'inammissibilità della chiamata in causa dell'Amministrazione Regionale: eccezione che il giudice adito riteneva fondata disponendo, per questo, l'estromissione dal processo della stessa Presidenza giusta ordinanza del 23.9.2011. Assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., in assenza di istanze istruttorie la causa era prontamente rinviata ad udienza di precisazione delle conclusioni, raccolte le quali era posta in decisione.

Con sentenza n. 1616/2016 del 25.7.2016 il Tribunale di Siracusa accoglieva l'opposizione del Comune di Carlentini – pertanto revocando il decreto anzidetto - dopo aver succintamente motivato che "il committente e il finanziatore dell'opera professionale non era il Comune di Carlentini bensì la Regione Sicilia alla quale perciò andava rivolta la domanda di pagamento".

Avverso detta sentenza, notificata il 19.9.2016, Lazzara Rosetta, Sacco Giuseppina, Sacco Caterina, Sacco Girolamo e Sacco Calogero hanno interposto tempestivo appello con citazione notificata il 19.10.2016. Censurano che affatto a torto il primo giudice abbia ritenuto che l'obbligo di pagamento nella specie posto in controversia gravasse sulla Presidenza della Regione Siciliana piuttosto che sul Comune di Carlentini.



11001





Infatti – deducono – *“Sebbene l’incarico ai collaudatori sia stato conferito dall’Ente Pubblico Regionale ex art. 28, comma 4, L.R. 109/1994 (prot. n. 8312 dell’11.3.2005 dell’Ufficio Presidenza Regione Siciliana), è documentalmente provato che l’unico soggetto gestore ex lege delle somme finanziate per la realizzazione di tutti gli interventi compresi nel progetto “Recupero e Conservazione delle Mura Urbiche” è il Comune di Carlentini, in qualità di Ente attuatore. Ed è comprovato ed incontestato che al Comune di Carlentini sono stati accreditati, per far fronte a tutti i pagamenti relativi all’esecuzione del suddetto progetto, somme complessive pari ben a Euro 4.439.127,98 (decreto di finanziamento n. 461 del 19.11.2002), ed il pagamento delle spese di collaudo è stato previsto in seno al Q.T.E. del progetto. E’ altresì documentalmente provato che tutti gli acconti corrisposti in epoca precedente ai collaudatori erano stati effettuati dal Comune di Carlentini”*.

Chiedono, pertanto, detti appellanti che, in riforma della impugnata sentenza, il Comune di Carlentini – che, hanno precisato, nelle more del giudizio addiveniva altresì alla Determina del Responsabile LL.PP. n. 166 del 4.2.2014 mediante la quale si provvedeva all’approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e del quadro economico riepilogativo finale relativo ai lavori di recupero e conservazione delle Mura Urbiche della Città di Carlentini - sia infine condannato al pagamento in loro favore della suddetta somma di € 7.511,74 (oltre interessi). Subordinatamente, censurano l’erroneità della citata ordinanza del 23.9.2011 mercè la quale la Presidenza della Regione Siciliana era estromessa dal processo: e, poiché *“l’erronea estromissione di una parte, impedendo la partecipazione di quest’ultima al processo, determina ai sensi dell’art. 354 c.p.c. il dovere del Giudice d’Appello alla rimessione al giudice di primo grado”*, chiedono che la causa sia, se del caso, restituita al primo giudice.

Costituitosi in contraddittorio, il Comune di Carlentini negava ancora una volta la propria legittimazione passiva; e, coerentemente, dichiarava di non opporsi all’accoglimento della subordinata domanda di controparte volta a sentir restituire gli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c.

1510
1510
1510





Si costituiva anche l'Avvocatura dello Stato, che concludeva chiedendo che fossero confermate *“le pronunce del Tribunale nella parte in cui dichiaravano la nullità della chiamata di terzo della Regione Sicilia, in quanto non preceduta da autorizzazione giudiziale ex art. 269 c.p.c.”*.

Con ordinanza del 16.3.2017 veniva rigettata l'istanza di parte appellante di sospensione degli effetti esecutivi (in specie attinenti la condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado) della sentenza impugnata; e, di seguito, fissata prontamente udienza di precisazione delle conclusioni.

Con istanza del 24.9.2018 parte appellante – dietro produzione della sentenza di questa Corte n. 1711/2018 del 20.7.2018 con cui, in riforma della impugnata sentenza resa dal Tribunale di Siracusa a definizione di giudizio, relativo alla medesima vicenda, già instaurato da altro membro della medesima predetta commissione di collaudo, veniva sancito l'obbligo di pagamento del Comune di Carlentini piuttosto che della Presidenza della Regione Siciliana – chiedeva anticiparsi l'udienza di precisazione delle conclusioni. Venuti all'udienza di cui in epigrafe, parte appellante deduceva che *“in pendenza del presente giudizio di appello gli eredi Sacco sono stati sottoposti ad azione esecutiva e costretti a corrispondere al Comune di Carlentini le spese legali di cui alla sentenza di primo grado, per complessivi € 7.883,15 come da ricevute di bonifico bancario che si allegano”*: ditalchè, nel precisare le proprie conclusioni, chiedeva che il Comune di Carlentini fosse condannato, oltre che al pagamento di quanto a suo tempo ingiuntogli con provvedimento monitorio, anche alla restituzione di detta somma di € 7.883,15, oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo.

Raccolte dunque le conclusioni delle parti, la causa era assegnata a sentenza.

§§§

L'appello degli eredi Sacco è fondato, e deve essere dunque accolto.

Che l'obbligo di pagamento delle spettanze dei membri della predetta commissione di collaudo gravi sul Comune di Carlentini - quale Ente Attuatore dell'opera pubblica *de*

Firmato Da: CRASCI' NICOLO' Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 249f3e252e157ddcd4e9ef2e1f06040 - Firmato Da: FERRERI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16618d0276a5873e5510aa32b72894b





qua, pur finanziata con fondi regionali – non appare revocabile in dubbio già che si consideri:

- che con il suddetto decreto di finanziamento dell'opera n. 461/02 del 19.11.2002, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, il Sindaco del Comune di Carlentini "... è nominato a tutti gli effetti funzionario delegato ai sensi dell'art. 13 della l.r. 47/77 ...",
- che nel suddetto provvedimento dell'Assessore alla Presidenza della Regione Siciliana n. 8312/05 dell'11.3.2005 si prevede espressamente che *"l'onorario per l'incarico suddetto sarà determinato secondo quanto previsto dall'art. 210 del Regolamento approvato con d.p.r. 554/99 con le eventuali aggiunte delle spese sostenute e documentate, calcolate analiticamente secondo il prospetto dell'allegato A. Detto onorario, secondo quanto previsto dall'art. 28 comma 4 della legge, graverà sulle somme appositamente previste nel progetto"*,
- che ai sensi, infatti, del quarto comma di detto art. 28 della L. 109/94 nel testo in vigore al tempo in cui veniva recepito con l'art. 22 della L.R. 7/2002 (e tuttora vigente in ambito regionale), *"la nomina del collaudatore tecnico – amministrativo è di competenza del Presidente della Regione o dell'Assessore Regionale competente per le opere direttamente finanziate ad altri enti e di propria competenza, ferma restando l'imputazione della spesa per il collaudo alla quota per spese tecniche previste in progetto ai sensi della presente legge"*,
- che prevede, a sua volta, il settimo comma di detto art. 210 del D.P.R. 554/99 che *"gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento"*.

Appare evidente, in definitiva, che il fatto che il Legislatore Regionale abbia voluto, nel chiaro intento di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, riservare alla stessa Regione Siciliana la nomina dei collaudatori anche delle opere la cui esecuzione, ancorchè di sua propria competenza, venga delegata ai cc.dd. Enti



Firmato Da: CRASCI NICOLO' Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 2491f3e252e157ddcd49e72e1f0604d - Firmato Da: FERRERI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 16818d0276a6873e55f0aa32b7296414





Attuatori non esclude, affatto, che in capo a questi medesimi permanga l'onere di gestire la relativa spesa, ciò per cui anche questa viene dunque a far parte del Q.T.E. (Quadro Tecnico Economico) cui, una volta approvato, l'Ente Attuatore sovrintende: ed infatti, nel caso a mani, si constata che le spese relative alle prestazioni di collaudo erano appostate alla voce B.7 del Q.T.E. nella specie predisposto nella misura di complessivi € 36.471,71, e che nel quadro economico riepilogativo finale (di cui alla summenzionata Determina del Responsabile LL.PP. del Comune di Carlentini n. 166 del 4.2.2014) le stesse spese siano state, in seguito alle perizie di variante approvate corso dei lavori, fissate nella maggior somma di € 58.431,83.

§§§

Gli eredi Sacco hanno dunque diritto a vedersi corrisposto dal Comune di Carlentini la sullodata somma di € 7.511,74: e poiché l'accoglimento dell'appello a sentenza di primo grado che abbia accolto l'opposizione avverso decreto ingiuntivo non dà luogo a reviviscenza del decreto medesimo (conf. Cass. 6.9.2017 n. 20868), il Comune di Carlentini deve essere oggi pertanto condannato al pagamento della ridetta somma di € 7.511,74, oltre interessi corrispettivi – al tasso legale tempo per tempo in vigore – dal dì dell'originario ricorso per decreto ingiuntivo sino al soddisfo.

Inoltre - avendo gli appellanti oggi vittoriosi documentato di aver dovuto corrispondere a controparte, attesi gli effetti provvisoriamente esecutivi della impugnata sentenza, il suddetto importo di complessivi € 7.383,15 in pagamento delle spese di lite già liquidate dal primo giudice – va pure accolta la loro ulteriore domanda (ben ammissibile, poiché non si dubita che *“In materia di spese processuali, la domanda di rimborso delle spese processuali liquidate nella sentenza di primo grado può essere proposta in grado di appello, giacchè il diritto alla restituzione di quanto è stato pagato in esecuzione della sentenza riformata, sebbene possa essere fatto valere anche in un giudizio autonomo (come si ricava argomentando dall'art. 389 c.p.c.), ha il suo proprio giudice in quello investito dell'impugnazione della sentenza, dalla cui riforma o cassazione il diritto deriva (art. 336 c.p.c.). Ancora, se l'esecuzione della sentenza è chiesta ed eseguita dopo che*



OTELLO

l'appello è stato proposto, la domanda può essere proposta sino alla precisazione delle conclusioni", così in particolare Cass. 10/05/2002 n. 6731) di restituzione di eguale importo, oltre interessi corrispettivi – al tasso legale tempo per tempo in vigore – dal dì della domanda al soddisfo.

Le spese del doppio grado di giudizio vanno regolate in coerenza con la finale soccombenza del Comune di Carlentini nei confronti degli appellanti, e si liquidano come in dispositivo sulla esclusiva base dei parametri ex D.M. 55/2014 anche per ciò che concerne (secondo invalsa esegesi, v. Corte cost. 7.11.2013 n. 261) il giudizio di primo grado. Non essendo individuabile al riguardo una ulteriore soccombenza, vanno per converso dichiarate irripetibili le spese di rappresentanza e difesa della Presidenza della Regione Siciliana.

P Q M

La Corte - definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1616/2016 del 25.7.2016 proposto da Lazzara Rosetta, Sacco Giuseppina, Sacco Caterina, Sacco Girolamo e Sacco Calogero, tutti n.q. di eredi di Sacco Giovanni, nei confronti del Comune di Carlentini (e nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana) con citazione del 19.10.2016 – così provvede:

- in accoglimento del proposto appello, in riforma della impugnata sentenza condanna il Comune di Carlentini al pagamento in favore degli appellanti della somma di € 7.511,74, oltre interessi legali dal dì dell'originario ricorso per decreto ingiuntivo sino al soddisfo,
- in accoglimento della ulteriore domanda formulata dagli appellanti ex art. 336 c.p.c., condanna il Comune di Carlentini alla restituzione in loro favore della somma di € 7.383,15, oltre interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo,
- condanna il Comune di Carlentini al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio: che si liquidano – quanto al giudizio di primo grado – in complessivi € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali come per legge nonché c.p.a. ed IVA se dovute, e quanto al giudizio di



secondo grado in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese vive esposte, rimborso forfettario per spese generali come per legge nonchè c.p.a. ed IVA se dovute,

- dichiara irripetibili le spese di rappresentanza e difesa della Presidenza della Regione Siciliana.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 25.3.2019.

Il Consigliere est.
(Dr. Nicolò Crascì)

Il Presidente
(Dr. Giuseppe Ferreri)



CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli uffici giudiziari che ne saranno richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al P.M. di darvi assistenza, a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorsarvi quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia spedita in forma esecutiva che si rilascia a richiesta del Sig. Avv. Nicolò Aiello
Catania 07-05-2019



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
E' copia conforme all'originale rilasciata

24 LUG. 2019

Catania.



IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Mario Centorbi

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA AI SENSI DELL'ART. 1 L. 53/94

In Siracusa, li 25 Luglio 2019,

Io sottoscritto Avv. Nicola Aiello (C.F. LLANCL66M01C351U) con studio legale sito a Lentini (SR) in Via Conte Alaimo n. 73 (Pec: nicola.aiello@pointpec.it indirizzo di Posta Elettronica Certificata risultante dal RegInde)

- in virtù dell'autorizzazione ex L. 53/94 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa del 22.2.2005;
- previa iscrizione nel registro cronologico al n. 154;
- in virtù di procura alle liti rilasciatami da LAZZARA ROSETTA (Porto Empedocle, 22.05.1951, C.F. LZZRTT51E62F299U), SACCO GIUSEPPINA, (Agrigento, 23.06.1971, C.F. SCCGPP71H63A089R), SACCO GIROLAMO, (Porto Empedocle, 18.12.1975, C.F. SCCGLM75T18F299H), SACCO CALOGERO (Porto Empedocle, 25.05.1979, C.F. SCCCGR79E25F299N), SACCO CATERINA (Porto Empedocle, 12.03.1973, C.F. SCCCRN73C52F299N), eredi del de cuius Sacco Giovanni (nato a Raffadali l'11.12.1944 e deceduto a Porto Empedocle il 13.02.2009),

HO NOTIFICATO

copia del superiore atto **AL COMUNE DI CARLENTINI**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede a Piazza Diaz, 96013, Carlentini, a mezzo Ar n. 78766023565-5 del 25.07.2019;



MITTENTE

STUDIO LEGALE
Avv. NICOLA AIELLO
Via C. Alaimo, 73 - 96016 LENTINI (SR)
Tel./Fax: 095.786.20.02
nicola.aiello@pointpec.it

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53
Autorizzazione
del Consiglio Ordine Avvocati di SR
n. del 22-2-2005


N. 154 del Registro Cronologico
Firma dell'Avvocato notificante

[Handwritten signature]

Racc. N.

APPLICARE SULLA BUSTA AG

AG



78766023565-5

Starcomandata

Giudiziari - 96013

€ 7,95

Posteitaliane



1 - 96100 SIRACUSA CENTRO (SR) - 26/07/2019 11.25

Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona affida alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quindici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto contrattativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

CONVIVE DI CARLENTINI
IN PERSONA DEL SINDACO PT
PIAZZA DIAZ
96013 CARLENTINI (SR)

Avv. LUCIANO STRAZZERI
Via Archimede, 100 - CARLENTINI (SR)
Tel./Fax 095 7846255
Cod. Fisc. STR LCN 56E23 B787S
Partita IVA 00854760899

Sentenza n. 1616/2016 pubbl. il 25/07/2016
RG n. 90100601/2010
Repert. n. 1870/2016 del 25/07/2016

Allegato alla Delibera C. C.
N° 51 del 23 DIC. 2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dr Carolina Burrascano, ha pronunciato la seguente,

SENTENZA

nella causa iscritta al n.90100601/2010 R.G., avente ad oggetto opposizione decreto ingiuntivo n. 77/2010 emesso dal Tribunale di Siracusa – sezione distaccata di Lentini il 20.09.2010, promossa:

DA

Comune di Carlentini, (C.F. 00192920890), elettivamente domiciliato a Carlentini in via Archimede n.100, presso lo studio dell'avv. Luciano Strazzeri che lo rappresenta e difende, giusta determina del sindaco n. 64 del 9.11.2010 e procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio

opponente

CONTRO

Lazzara Rosetta, nata a Porto Empedocle il 22.5.1951, **Sacco Giuseppina**, nata ad Agrigento il 23.6.1971, **Sacco Girolamo**, nato a Porto Empedocle il 18.2.1975, **Sacco Caterina**, nata a Porto Empedocle il 12.3.1973, **Sacco Calogero**, nato a Porto Empedocle il 12.3.1979, tutti eredi del de cuius Sacco Giovanni, nato a Raffadali l'1.12.1944 e deceduto a Porto Empedocle il 13.2.2009, elettivamente domiciliati a Lentini presso lo studio dell'avv. Nicola Aiello sito a Lentini via Conte

pagina 1 di 5

*Originalmente
X 50 metri*

*ca. anoni
Stam*

Firmato Da: BURRASCANO CAROLINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1636



Sentenza n. 1616/2016 pubbl. il 25/07/2016

RG n. 90100601/2010

Repert. n. 1870/2016 del 25/07/2016

Alaimo n.73 , rappresentati e difesi dall'avv. Carmela De Marco, giusta procura a margine della
comparsa di costituzione

opposti

Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa
ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata presso i suoi uffici in Catania
via Vecchia Ognina n.149.

chiamata in causa

Le parti hanno concluso come da verbale in atti, qui da intendersi integralmente riportato.

Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui
all'art. 190 c.p.c..

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con citazione notificata il 23-24 novembre 2010 il Comune di Carlentini conveniva, innanzi il Tribunale
di Siracusa, sezione distaccata di Lentini, Lazzara Rosetta, Sacco Giuseppina, Sacco Caterina, Sacco
Girolamo e Sacco Calogero quali eredi di Sacco Giovanni nonché la Presidenza della Regione Sicilia per
la revoca del decreto ingiuntivo n. 77/10 che detta autorità emetteva il 20.9.2010 su istanza dei
predetti per € 7.511,74, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di compensi per prestazioni
professionali che assumevano avere eseguito il defunto Sacco Giovanni e di cui erano eredi legittimi,
su commissione del Comune.

Il Comune di Carlentini negava di essere debitore nei confronti degli eredi di Sacco Giovanni di detta
somma in quanto l'opera professionale da quest'ultimo prestata era stata commissionata dalla
Regione Sicilia che era, pertanto, obbligata a pagare, con diritto di rivalsa nei confronti di detto ente.
Contestava, inoltre, il quantum debeatur.



Con comparsa del 9-3-2011 si costituivano gli opposti deducendo l'inammissibilità dell'evocatio in giudizio della Presidenza della Regione Sicilia sia perché soggetto terzo- estraneo al giudizio e sia perché non era stata preceduta da alcuna autorizzazione da parte del giudice.

In ordine il merito deducevano che la Regione Sicilia era solo ente finanziatore del rapporto contrattuale concluso tra parte opposta ed il Comune di Carlentini il quale pertanto era obbligato a pagare loro i compensi secondo il tariffario professionale liquidato dal competente ordine e perciò concludeva per il rigetto della opposizione.

Con comparsa del 14-3-2011 si costituiva la Presidenza della Regione Sicilia la quale chiedeva dichiararsi la nullità della sua chiamata in giudizio per le stesse ragioni dedotte dagli opposti e nel merito negava di essere debitrice nei confronti degli stessi in quanto aveva delegato il Comune di Carlentini ad attuare il programma di recupero e conservazione di edifici danneggiati dal sisma del dicembre 1990, compreso quanto dovuto ai componenti la commissione di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di cui faceva parte Sacco Giovanni.

Con ordinanza del 23-9-2011 veniva dichiarata la nullità della chiamata di terzo- Regione Sicilia in quanto non preceduta da autorizzazione giudiziale.

Con ordinanza del 27-10-2011 veniva rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione in quanto il Comune di Carlentini non aveva provato la sussistenza del periculum in mora.

Acquisito il fascicolo del procedimento monitorio, esauriti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza dell'1-4-2016 le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti difensivi e la causa veniva posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

L'opposizione è fondata.

Va premesso, in punto di diritto, che per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria. In tale giudizio, infatti, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza



(e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 13533/01, n. 9927/04).

In particolare, laddove il credito vantato tragga origine da prestazioni professionali, nel giudizio di opposizione è imposto al prestatore d'opera, nella sua qualità di attore, di allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa, sia in ordine l'an sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite e la misura degli importi richiesti e di tanto è onerata parte opposta anche qualora le contestazioni mosse dall'opponente non hanno carattere specifico, essendo sufficiente una contestazione anche di carattere generico (cfr. Cass. n. 14556/04), ed il giudice di merito non può assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni della parcella atteso che tale documento ha valore di semplice dichiarazione unilaterale del professionista (cfr. Cass. n. 5884/06, n. 736/2000).

Per consolidata giurisprudenza il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533/01).

Poste tali premesse, va evidenziato che il Comune di Carlentini opponente ha allegato a sostegno della propria opposizione che la prestazione d'opera professionale era stata commissionata l'11.3.2005 dalla Presidenza Regione Sicilia – Dipartimento Protezione Civile ed è proprio quanto risulta dalla lettera di pari data (Prot. n. 8312), prodotta dalla stessa parte opposta, con la quale il predetto ente comunicava in data 23-3-2005 al Comune di Carlentini, all'arch. Carmelo Graziano, all'avv. Carmela De Marco ed al segretario Giovanni Sacco l'affidamento ai predetti dell'incarico di procedere al collaudo tecnico – amministrativo dei lavori di recupero e conservazione dell'edificio denominato mure urbiche sito nel Comune di Carlentini, finanziandone l'opera, pertanto il committente e il finanziatore dell'opera professionale non era il Comune di Carlentini bensì la Regione Sicilia alla quale perciò andava rivolta la domanda di pagamento (cfr. Cass. n. 4214/2012).

In ordine la dichiarata nullità della citazione nei confronti della Regione Sicilia, a seguito della quale l'Avvocatura dello Stato non ha svolto alcuna ulteriore attività difensiva, ricorrono giusti motivi per

Sentenza n. 1616/2016 pubbl. il 25/07/2016

RG n. 90100601/2010

Repert. n. 1870/2016 del 25/07/2016

compensare le spese processuali tra il Comune di Carlentini e gli altri convenuti, risultando tutt'altro che pacifico il principio condiviso dal giudice, persona diversa dall'odierno decidente, che dichiarò la nullità della vocatio in ius senza la preventiva autorizzazione giudiziale.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice onorario Dr Carolina Burrascano, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al R.G. n. 90100601/2010, così provvede:

1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 77/10 del 20-9-2010 emesso nel procedimento n. 112/S/10 R.G. dal Tribunale di Siracusa sezione distaccata di Lentini;
2. condanna parte opposta a pagare le spese processuali in favore del Comune di Carlentini che liquida in complessive € 4.835,00 oltre spese generali, iva e cpa, come per legge;
3. compensa le spese processuali tra la Regione Sicilia e le altre parti.

Così deciso in Siracusa il 21.7.2016

Il giudice onorario
(dr Carolina Burrascano)



1236
STUDIO LEGALE

NICOLA AIELLO

AVVOCATO

Via C. Alaimo, 73 - 96016 LENTINI (SR)

Tel.-Fax 095 7862002

STUDIO LEGALE
Avv. CARMELA DE MARCO
Via Roma, 95 - CASTELTERMINI
Via Giovanni XXIII n. 12 - AGRIGENTO
Tel. e Fax (0922) 917163 - 911875
Partita IVA 0169089 09A 2

N. Sent. **COPIA**

N. 77/10 Dec. Ing.

N. Verb. Cono.

N. 112/5/10 R. G. Allegato alla Delibera C. 23 Dic. 2019

N. 789/10 Cron. 51 del

N. 263/10 Rep.

ISTAT 201/220

TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZ. DISTACCATA DI LENTINI

ORIGINALE

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Ill.mo Signor Presidente,

I sigg. Lazzara Rosetta, Sacco Giuseppina, Sacco Caterina, Sacco Girolamo, Sacco Calogero tutti eredi del De Cuis. Sacco Giovanni nato a Raffadali l'11/12/1944 e deceduto a Porto Empedocle il 13/02/2009, rappresentati e difesi dall'Avv. Carmela De Marco, giusto mandato a margine al presente atto, elettivamente domiciliati in Lentini via Conte Alaimo, 73, presso lo studio dell'avv. Aiello Nicola

COPIA

CA 2773

Citta' di Carlentini

PREMESSO

Che il De Cuis, Sacco Giovanni, ebbe a prestare attività professionale in favore del Comune di Carlentini (SR), c.f. 00192920890 nella qualità di membro della commissione di collaudo in corso d'opera dei lavori di "recupero e riqualificazione delle mura urbane" di quella Città, lavori eseguiti dall'impresa ESSE s.r.l., importo lavori a base d'asta € 4.370.536,46;

che per l'attività prestata è stata presentata la notula del 28.07.2009, la quale ammonta alla complessiva somma di € 7.511,74;

che tale notula è stata notificata al debitore con lettera raccomandata che si produce;

che il credito da parte degli eredi, attuali ricorrenti, è stato reclamato più volte con lettera raccomandata, ma vani sono stati i tentativi di bonario componimento;

Che il Comune di Carlentini, però, non si è dato premura di provvedere al pagamento.

Poiché trattasi di credito liquido ed esigibile fondato su prova scritta che i ricorrenti hanno diritto agli interessi legali e moratori maturati e maturandi dal giorno in cui è sorto il diritto fino all'effettivo soddisfo;

tanto premesso,

CHIEDONO

Alla S.V. Ill.ma di volere ingiungere al Comune di Carlentini in persona del suo Sindaco il pagamento a favore del ricorrente nel termine di gg. 40 dalla notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto, la somma di euro 7.511,74 con gli interessi maturati al saldo nonché le spese e le funzioni del presente procedimento

E poiché, il credito risulta da prescrizioni autorizzate da un Pubblico Ufficiale chiede che sia ingiunto al debitore il pagamento senza dilazione, autorizzando in difetto la esecuzione provvisoria ed esenzione del termine a precettare.

La sottoscritta avv. Carmela De Marco, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dichiara espressamente che il valore del presente

Nonino mio procuratore e difensore nel presente procedimento/giudizio e in ogni altro giudizio o procedimento in corso o in corso di pendente grado e stadio, anche in caso di opposizione

L'Avv. CARMELA DE MARCO
presso il cui studio eleggo domicilio con ogni potere di legge

Per autenticazione
Avv. Carmela De Marco

procedimento è pari ad euro 10.000,00 e che lo stesso verte in materia di ingiunzione di pagamento.

Dichiara inoltre ai fini e per gli effetti degli artt. 133, comma 3 e 134, comma 3 c.p.c. di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente numero di telefax 0922 911875 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: linademarco@katamail.com

Produce:

- 1) Parcella del 28.07.2009, relativa all'espletamento dell'incarico;
- 2) lettera raccomandata A/R;
- 3) dichiarazione di successione e atti allegati;
- 4) provvedimento di incarico.

Lentini li

Avvocato Carmela De Marco



Depositato alla cancelleria oggi

30-06-10

Il Cancelliere



Il Presidente

ERONIM 785
77/10 DI

visto il ricorso che precede;
esaminati i documenti allegati;
ritenuta la propria competenza;
visto gli articoli 633 e segg., atteso che il credito è liquido ed esigibile
ingiunge

al Comune di Carlentini, in persona del suo Sindaco, di pagare ai ricorrenti, eredi, del De Cuis, Sacco Giovanni nel termine di gg. 40 dalla notifica del ricorso e del presente decreto la somma di euro 7.511,74 oltre gli interessi maturati da oggi alla data di estinzione del credito di cui alla narrativa, le spese del presente procedimento che liquida in complessivi euro **695,00** di cui € **12,00** per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Dichiara il presente Decreto provvisoriamente esecutivo assegna all'Ente debitore il termine di 40 giorni dalla notificazione del presente atto ai soli fini dell'opposizione.

Il Presidente 

Depositata alla cancelleria oggi **20/9/10**

Il Cancelliere 

IL PUBLICA... IN VIRTU' DELLA LEGGE
mandiamo a tutti gli interessati...
chilunque... al
Pubblico Ministero... della
forza pubblica...
Spolizione esecutiva rilasciata all'Avv. **Carlucci De Uccia**

Lentini, **13 OTT 2010**

IL CANCELLIERE


CANCELLIERE
Russo Francesco

E' copia fotostatica conforme al suo
originale, che si rilascia a richiesta
all'Avv. **Carlucci De Uccia**
Lentini, **13 OTT 2010**

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Russo Francesco




Quinto affetto
Fulle (enfina)


In Lentini li

Ad istanza come in atti , io sottoscritto A. Uff. Giud. del
Tribunale di Lentini ho notificato copia del suesteso atto
al **COMUNE DI CARLENTINI** in persona del Sindaco pro tempore
mediante consegna di copia

*ricevuta dall'impiegato
comunale Sig. Francesco Russo
in pieno obvio e rispettoso.
Lentini 15/10/2010*



TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE DISTACCATA DI LENTINI
UFF. GIUD. B 3
Vincenzo De Luca





Comune di Carlentini

Il Collegio dei Revisori

Al Presidente del Consiglio Comunale
e p.c. Al Sig. Sindaco
Al Ragioniere Generale

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto:
“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della Sentenza della Corte d’Appello n.727/2019 del 29/03/2019 per compensi professionali in favore di Lazzara Rosetta + 4, n.q. di eredi di Sacco Giovanni”

In merito alla proposta di cui in oggetto, trasmessa in data 18/11/2019 a mezzo PEC,

Premesso che l’art.194 del D.lgs 267/2000, prevede che gli Enti locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

- **PREMESSO** che la proposta attiene al pagamento della complessiva somma di € 26.089,30, relativa all’esecuzione della Sentenza d’Appello n.727 del 29/03/2019 della Corte di appello di Catania;

- **CONSIDERATO** che la spesa per la quale si propone il riconoscimento, rientra nella fattispecie di cui all’art. 194 comma 1, **lett. a)**;

ACCERTATO che il debito fuori bilancio citato in oggetto, trova copertura nel Capitolo 1145 del bilancio 2019 denominato "Riconoscimento debiti fuori bilancio" codice bil.01.11-1.10.05.04.001;

- VISTO il parere "favorevole", in ordine alla regolarità tecnica;
- VISTO il parere "favorevole", in ordine alla regolarità contabile,
- VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di contabilità del Comune di Carlentini;

ESPRIME

parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio de quo.

Il Collegio suggerisce agli organi competenti di procedere immediatamente al pagamento dei debiti fuori bilancio già riconosciuti, onde evitare il maturare di oneri aggiuntivi dovuti ai ritardi nell'esecuzione degli stessi pagamenti che originano ulteriori debiti fuori bilancio.

Il Collegio ricorda agli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale di provvedere, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento.

Data 18.11.2019

Il Collegio dei Revisori

Firmato digitalmente da: BANNO' MARIA
Data: 19/11/2019 16:55:51

Dott.ssa Maria Bannò _____

Firmato digitalmente da
ANDREANA MINUTI
CN = MINUTI ANDREANA
SerialNumber = TINIT-MNTNRN63H53I220M
e-mail = studiominuti@virgilio.it
C = IT

Dott.ssa Andreana Minuti _____

Dott. Carmelo Marisca _____

Il giorno diciotto del mese di Dicembre dell'anno duemiladiciannove, alle ore 10:00, presso i locali comunali di Via Cap. Francesco Morelli n. 6, si è riunita la IV Commissione Consiliare Permanente "Servizi Socio Assistenziali-Personale-Bilancio-Finanza" per discutere il seguente o.d.g.:

- Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania n.1711/2018 afferente compensi professionali spettanti all'Avvocato Carmela De Marco;
- Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 728/2019 del 29/03/2019 afferente compensi professionali in favore dell'Architetto Graziano Carmelo;
- Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza n. 74/2019 del Tribunale di Siracusa, prima sezione civile per risarcimento danni all'immobile di proprietà della Sig.ra Del Popolo Grazia;
- Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza della Corte d' Appello di Catania n. 727/2019 del 29/03/2019 per compensi professionali in favore di Lazzara Rosetta + 4, n. q. di eredi di Sacco Giovanni;
- Approvazione schema di Regolamento Comunale per la celebrazione dei Matrimoni Civili e delle Unioni Civili.
- Approvazione Regolamento Polizia Urbana.

Alle ore 10.00 sono presenti i Consiglieri Torcitto, Scolari, Ripa, Catania e Carnazzo.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

Verbalizza la Segretaria Sig.ra Ossino Donatella.

Si passa a trattare gli argomenti riguardanti i debiti fuori bilancio.

La Consigliere Scolari chiede come mai non sono stati pagati i debiti fuori bilancio nei tempi utili.

Partecipa ai lavori la Responsabile dell'Area I Affari Generali Sig.ra Enza Vacirca la quale relaziona sugli argomenti rispondendo esaurientemente alle richieste di chiarimenti avanzate dai Consiglieri.

E' altresì presente l'Architetto Spagnolello quale Responsabile dell'Area V, che illustra estesamente i contenuti delle proposte di cui sopra in oggetto.

Si procede con la trattazione degli argomenti posti al quinto e al sesto punto dell'o.d.g.

Il Presidente della Commissione fornisce ulteriori delucidazione in merito a tutti gli argomenti posti all'o.d.g.

Su richiesta della Commissione viene invitato il Comandante della Polizia Municipale Sebastiano Barone Responsabile dell' Area VI.

La Consigliere Scolari chiede chiarimenti sugli orari di conferimento dei rifiuti, e se mendicare è sempre reato o se lo è solo in alcuni casi.

Alle ore 11.40 è presente Il Comandante della P.M., il quale risponde esaurientemente alle domande formulate dai componenti della Commissione.

I Componenti della Commissione esprimono parere favorevole sulle proposte di deliberazione ad eccezione della Consigliera Scolari che si riserva di esprimere il parere in Consiglio Comunale.

La seduta viene chiusa alle ore 13.42.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti



La Segr. verbalizzante



Il Presidente della IV Commissione



Letta, approvata e sottoscritta.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. SALVATORE GENOVESE

IL VICE PRESIDENTE
Sig. ALFREDO LONDRA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
D. ssa GIUSEPPA FERRAUTO

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Lì, _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
D. ssa GIUSEPPA FERRAUTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 23 DIC. 2019

Lì, 23 DIC. 2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
D. ssa GIUSEPPA FERRAUTO

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____ in data _____